



COMUNE DI ALBA ADRIATICA
PROVINCIA DI TERAMO

Registro Generale n. 8

ORDINANZA SINDACALE

n. 4 del 06-02-2025

**Ufficio: AFFARI GENERALI - LEGALE E CONTENZIOSO - PERSONALE - APPALTI E
CONTRATTI**

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE GARA DI CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE DELLA ASD "ALBA ADRIATICA 1968" PRESSO IL CAMPO SPORTIVO "LUCA VALLESE" IN VIA ASCOLANA IN DATA 09/02/2025 - RETTIFICA ORDINANZA N. 3 REG. GEN. N. 6 DEL 30.01.2025.

L'anno duemilaventicinque addì sei del mese di febbraio,

IL SINDACO

Preso atto della nota prot. n. 2852 del 29.01.2025 con cui la società "Alba Adriatica 1968" comunicava l'errata data del **02 febbraio 2025** quale data della gara di Campionato Regionale di Promozione "ALBA ADRIATICA 1968 – "SAN GREGORIO";

Atteso che, stante l'indicazione di cui alla citata nota e in assenza di espressa rettifica da parte della Società interessata, questo ente procedeva all'emissione dell'Ordinanza dedicata la quale produceva tutti suoi effetti;

Acquisita la successiva corretta istanza prot.n. 3231 del 03.02.2025, con la quale il Sig. Elio Freddi, Presidente della ASD ALBA ADRIATICA 1968 chiedeva l'autorizzazione allo svolgimento della medesima gara del Campionato Regionale di Promozione "**ALBA ADRIATICA 1968 – "SAN GREGORIO"**" presso lo Stadio Comunale "Luca Vallese" in Via Ascolana, indicando la data di **domenica 09 FEBBRAIO 2025 alle ore 15:00**;

Premesso che, al fine di rendere l'impianto sportivo Campo di Calcio di Via Ascolana idoneo allo svolgimento di manifestazioni sportive, sono stati eseguiti i lavori necessari all'adeguamento alle norme di sicurezza e agibilità secondo quanto previsto nel progetto con parere favorevole rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo in data 20.09.2013 con protocollo n. 6925;

Atteso che, per ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza antincendio, si è reso necessario procedere alla presentazione della S.C.I.A. al



Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ivi registrata in data 23.10.2018 con Protocollo n. 10198, ed a seguito di quest'ultima l'impianto sportivo di che trattasi ha certificato il possesso delle autorizzazioni necessarie in materia di sicurezza antincendio;

Visto il verbale di sopralluogo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo, prot. n. 23524 del 14/10/2021, con prescrizioni;

Posto che con Determinazione dell'Ufficio LLPP n.49 (reg. gen. n. 532) del 10/12/2020 sono stati affidati i lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria dello stadio comunale per l'ottenimento del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi";

Considerato che risulta necessario provvedere all'aggiornamento del parere favorevole espresso con il verbale della Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo dell'11.02.2005 che autorizzava l'utilizzo dell'impianto sportivo con la limitazione fino al numero massimo di 350 (trecentocinquanta) spettatori;

Ritenuto pertanto doveroso, nelle more della definizione dell'iter per l'acquisizione del parere definitivo per l'ottenimento dell'agibilità ex all'art. 80 TULPS, dettare prescrizioni che consentono l'utilizzo, durante le ore diurne, del Campo di Calcio di via Ascolana e che al contempo scongiurino il pericolo per l'ordine pubblico correlato al suo utilizzo;

Richiamata la "Convenzione per l'affidamento in gestione delle strutture sportive comunali CAMPI DA CALCIO DI VIA ASCOLANA E DI VIA DEGLI OLEANDRI" (Rep. n. 1633 del 23/10/2020) tra il Comune di Alba Adriatica e la A.S.D. Alba Adriatica 1968;

Visto l'art. 54 comma 1 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs n. 267/2000, che consente al Sindaco di adottare provvedimenti urgenti a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza;

Ritenuto di rettificare la precedente ordinanza n. 3 reg. gen. 6 del 30.01.2025 e consentire alla A.S.D. "Alba Adriatica 1968" l'utilizzo del Campo di Calcio di Via Ascolana in occasione della partita prevista per il giorno **domenica 09 FEBBRAIO 2025 alle ore 15:00**;

Ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 54 comma 1 del TUEL;

Ravvisata l'urgenza di autorizzare lo svolgimento degli incontri di calcio validi per il campionato di Eccellenza Abruzzese;

Visto lo Statuto Comunale;

Tanto premesso, nelle more delle conclusioni delle operazioni relative al rilascio dell'agibilità definitiva,

A U T O R I Z Z A

In via provvisoria, nelle more del completamento dell'iter per il rilascio della licenza definitiva ex art. 80 T.U.L.P.S., lo svolgimento degli incontri di calcio validi per il Campionato Regionale di Promozione della "A.S.D. Alba Adriatica 1968" nella data di **DOMENICA 09 FEBBRAIO 2025** durante le ore diurne, dalle ore 13:30 alle ore 18:00 presso l'impianto sportivo Campo di Calcio di Via Ascolana con ingresso del pubblico



limitato al numero massimo di 350 (trecentocinquanta) spettatori come riportato del verbale della Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo dell'11.02.2005 con l'ausilio di quanto previsto nel Piano di Emergenza e negli atti costituenti la S.C.I.A. presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo in data 23.10.2018 con Protocollo n. 10198.

Resta inteso che grava sulla società utilizzatrice della struttura la responsabilità e l'onere per eventuali danni a persone e cose che potranno intervenire durante o in conseguenza delle partite, nonché provvedere ad assicurare il servizio medico - sanitario sia per gli atleti sia per il pubblico, nonché assicurare con personale idoneo, secondo le normative vigenti, la gestione della sicurezza per lo svolgimento della normale attività, sollevando il Comune di Alba Adriatica da ogni responsabilità.

L'utilizzatore dell'impianto è tenuto alla sorveglianza, custodia e pulizia degli impianti e degli altri locali utilizzati, (servizi igienici, spogliatoi ecc.), assumendone i relativi oneri ed è tenuto al rispetto di tutte le altre condizioni contenute negli artt. 12 – 13 – 14 del vigente Regolamento per l'affidamento in gestione e la concessione in uso degli impianti sportivi approvato con delibera di C.C. n. 22 del 30/03/2019.

L'utilizzatore dell'Impianto è tenuto al rispetto di tutte le indicazioni contenute nella allegata nota della Questura di Teramo Ufficio Gabinetto del 19 agosto 2024 Nr 1103/8-Cat A/4 Gab. ad oggetto "Campionati Dilettanti, Eccellenze e Promozione calcistica 2024-2025"

AVVERTE

che avverso la presente Ordinanza è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, da proporre entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota:
alla A.S.D. Alba Adriatica Calcio;
alla Prefettura di Teramo;
alla questura di Teramo;
al Comando dei Carabinieri - sez. di Alba Adriatica;
al Comando di Polizia Locale di Alba Adriatica.

La presente autorizzazione temporanea può essere in qualsiasi momento sospesa o revocata per motivi di ordine e di sicurezza pubblica, per inadempienza delle predette prescrizioni o su esplicita richiesta del Prefetto per esigenze di pubblica sicurezza e nei casi previsti dalla legge.

La presente Ordinanza è inserita nel Registro Generale dei Decreti e delle Ordinanze del Sindaco, pubblicata all'Albo Pretorio, e resa nota mediante avviso sul Sito istituzionale del Comune di Alba Adriatica.



Alba Adriatica, li 06-02-2025

IL SINDACO
Prof.ssa Casciotti Antonietta

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.